MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di difesa

All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;

b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».

Versione in vigore dal 30 settembre 2021, non più in vigore dal 30 novembre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-e-di-difesa/art-2-disposizioni-urgenti-in-materia-di-difesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it